

Condizioni generali di contratto (internazionali) della società GARGIULO GmbH

§ 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, INFORMAZIONI GENERALI

1. Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC (internazionali)) della GARGIULO GmbH hanno validità per tutte le relazioni commerciali riguardanti la fornitura di merci al cliente da parte della GARGIULO GmbH, Daimlerstraße 21, 72147 Nehren, Germania (di seguito abbreviato: "GARGIULO" o "noi"), nel caso in cui la filiale del cliente che fa fede ai fini contrattuali non si trovi in Germania.
2. Il campo di applicazione di queste CGC (internazionali) è limitato a contratti con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico oppure un ente di diritto pubblico a patrimonio separato. Queste CGC non trovano alcuna applicazione nelle relazioni con utenti ai sensi del § 13 BGB (Codice civile tedesco).
3. Queste CGC (internazionali) hanno validità in via esclusiva. Il coinvolgimento di disposizioni incompatibili, integrative o deroganti rispetto alle nostre CGC (internazionali) del cliente non trovano applicazione. Esse non trovano alcuna applicazione anche nel caso in cui fossimo a conoscenza di oppure in assenza di espressa opposizione a disposizioni derogative del cliente, eseguiamo la fornitura nei confronti di quest'ultimo.
4. Accordi individuali, stipulati nel singolo caso con il cliente (ivi comprese clausole accessorie, integrazioni e modifiche) hanno in ogni caso la priorità rispetto a queste CGC (internazionali). Per il contenuto di simili accordi, fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
5. Le presenti CGC (internazionali) sono valide anche per relazioni future tra GARGIULO e il cliente, senza necessità di includerle nuovamente.
6. Notifiche e dichiarazioni giuridicamente rilevanti, che dopo la conclusione del contratto devono essere fatte nei nostri confronti dal cliente (es. fissazione di un termine, notifiche di difetti, ecc.) richiedono la forma scritta per essere considerate valide.
7. I diritti spettanti a GARGIULO in virtù di norme di legge o ai sensi di altri accordi oltre le presenti CGC (internazionali) rimangono invariati.

§ 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo diverse ed espresse indicazioni da parte vostra, le nostre offerte sono da intendersi non vincolanti e senza impegno. Questo vale anche nel caso in cui abbiamo trasmesso al cliente cataloghi, documentazione tecnica o altre descrizioni di prodotti – anche in formato elettronico. Siamo autorizzati alla vendita intermedia.
2. Il contratto sarà perfezionato solo con la nostra conferma d'ordine scritta nel rispetto del Punto 3 o mediante fornitura delle prestazioni nel rispetto del Punto 4.
3. Per accettare mediante conferma d'ordine un'offerta formulata dal cliente, abbiamo diritto a dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento dell'offerta.
4. La conclusione del contratto sarà perfezionata mediante la fornitura delle prestazioni, nella misura in cui questa sia iniziata entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta da parte del cliente e questi ne sia a conoscenza.

§ 3 DIRITTI SULLA NOSTRA DOCUMENTAZIONE, IMPEGNI DEL CLIENTE

1. Offerte, preventivi e altra documentazione rimangono di nostra proprietà e possono essere messi a disposizione di terzi solo previo nostro consenso.
2. Tutti i diritti su modelli, dispositivi, utensili, disegni, progetti e schemi da noi realizzati, in particolare diritti di brevetto, d'autore e d'invenzione, spettano esclusivamente a noi.
3. In caso di cessione dei summenzionati oggetti o documenti, non si configura un trasferimento o una concessione di diritti (licenza d'uso) al cliente.
4. Il cliente assicura che la sua documentazione messa a nostra disposizione non viola i diritti di terzi. Il cliente risponde del fatto che la sua documentazione messa a nostra disposizione, in particolare disegni, schemi, ecc. contenga misure precise, sia immediatamente idonea a determinare le prestazioni contrattuali e sia conforme con le reali condizioni. Per l'esecuzione del contratto, il

cliente ci concede un diritto di utilizzo a titolo gratuito sulla documentazione che ci ha consegnato.

§ 4 CONTENUTO DEL CONTRATTO, ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI, VIZI GIURIDICI

1. La prestazione contrattuale si determina in base agli accordi presi, in particolare alla conferma d'ordine.
2. Le specifiche tecniche dei nostri prodotti, come dati relativi a peso e dimensioni, capitolati d'onere e descrizioni delle caratteristiche nonché immagini, disegni e altra documentazione non rappresentano una garanzia di qualità. L'accordo relativo a una garanzia o l'assunzione di un rischio di approvvigionamento, per essere validi richiedono la forma scritta.
3. La prestazione contrattuale è esente da vizi giuridici, nella misura in cui una terza persona non possa vantare in merito, nel territorio della Repubblica Federale Tedesca, diritti nei confronti del cliente. La libertà dei diritti di terzi in relazione ad altri Stati è dovuta da GARGIULO, soltanto se lo abbiamo confermato per iscritto.
4. Eventuali modifiche del prodotto dopo la conclusione del contratto, sono ammesse se di natura tecnica, conformi alle pratiche commerciali e accettabili per il cliente.

§ 5 PREZZI, PAGAMENTO

1. Salvo diverso accordo esplicito riguardo al prezzo, hanno validità i listini prezzi rispettivamente in vigore al momento della conclusione del contratto.
2. Tutti i prezzi s'intendono al netto più imposta sulla cifra d'affari in vigore al momento della consegna.
3. Salvo diversi accordi in singoli casi, i prezzi sono FCA (Incoterms 2010 FCA GARGIULO, Nehren, Germania).
4. Tutte le spese eventualmente sostenute, specialmente per la gestione del pagamento, del trasporto, dazi doganali di importazione ed esportazione e imposte sono a carico del cliente.
5. Salvo diversi accordi, i pagamenti al netto scadono entro 30 giorni di calendario dal trasferimento di rischio/fornitura delle prestazioni. La tempestività del pagamento dipende dal ricevimento da parte nostra. I pagamenti vanno effettuati in favore della sede GARGIULO di Nehren. Spese e rischio del pagamento sono a carico del cliente.
6. La detrazione dello sconto necessita di un accordo nella fattispecie.
7. Per l'accettazione di disegni e cambiali è necessario un esplicito accordo scritto.
8. Se, in virtù di un accordo speciale, abbiamo concesso pagamenti parziali e il cliente è in ritardo con il pagamento di un importo parziale, allora andrà in scadenza l'intero importo o tutto l'importo residuo.

§ 6 TERMINE DELLA PRESTAZIONE, CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CLAUSOLA DI RISERVA IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI RIFORNIMENTO E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

1. Il tempo di consegna sarà stabilito dopo la conferma d'ordine scritta. Se un termine di consegna non è espressamente indicato come vincolante, allora si tratta soltanto di indicazioni approssimative.
2. Il termine di consegna inizia con l'invio della conferma d'ordine, tuttavia non prima che il cliente ci abbia messo a disposizione la documentazione necessaria, come disegni, autorizzazioni, ecc.
3. Qualora sia stato concordato un pagamento anticipato, il termine di consegna non inizia a decorrere prima che sia stato effettuato il pagamento anticipato.
4. Il termine di consegna si prolunga adeguatamente in presenza di cause di forza maggiore. Sono esclusi quei casi, in cui l'esistenza di un caso di forza maggiore e la sua durata non hanno alcuna influenza sul periodo della fornitura della prestazione. Per il calcolo di un prolungamento adeguato del termine per la fornitura

della prestazione, bisogna tenere conto della durata dell'impedimento e di un adeguato tempo di avviamento. Casi di forza maggiore sono considerati anche eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto, quali carenza di energia e di materie prime, scioperi, serrate, interventi delle autorità, atti terroristici e guerra. GARGIULO informerà immediatamente il cliente riguardo all'esistenza di cause di forza maggiore e alla fine prevista di tali circostanze. Se la condizione di forza maggiore perdura ininterrottamente per più di tre mesi o se il termine di consegna si prolunga a seguito di varie circostanze di forza maggiore per più di quattro mesi, sia il cliente sia GARGIULO hanno la facoltà di recedere dal contratto. In caso di cause di forza maggiore è esclusa la rivendicazione di diritti al risarcimento danni e altri diritti. Viene meno l'obbligo di controprestazione e i pagamenti già effettuati vengono restituiti. Le disposizioni di cui al presente punto valgono conformemente, se le circostanze si verificano presso un subfornitore e hanno effetti sulla fornitura a GARGIULO.

5. Il termine di consegna è soggetto alla riserva della completa e puntuale fornitura da parte dei nostri fornitori (clausola di riserva in caso di impossibilità di rifornimento). Quanto sopra non ha validità se dagli accordi contrattuali risulta evidente che ci siamo assunti il rischio di approvvigionamento o nel caso in cui sussista una obbligazione generica illimitata. Inoltre, il nostro obbligo di prestazione non viene meno in virtù della clausola di riserva in caso di impossibilità di rifornimento, se in relazione alla prestazione da fornire nel rapporto con il cliente, non abbiamo concluso un'operazione di copertura congrua con il nostro fornitore oppure abbiamo noi stessi cagionato il mancato adempimento dell'operazione di copertura congrua in maniera colposa. GARGIULO informerà immediatamente il cliente, qualora la prestazione dell'operazione di copertura congrua non dovesse essere disponibile.
6. I diritti al risarcimento danni in conseguenza del mancato adempimento del termine per la fornitura della prestazione sono conformi al § 11.

§ 7 FORNITURA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

1. Le forniture sono eseguite franco vettore secondo Incoterms 2010 FCA Nehren.
2. Abbiamo la facoltà di effettuare delle forniture parziali, se questo non comporta danni inadeguati per il cliente.
3. Il rischio di deperimento accidentale viene trasferito, al momento della consegna, al cliente, al suo vettore o a una terza persona da lui designata.
4. Se il cliente o un ausiliario designato, non prende in consegna la merce dichiarata pronta alla consegna, il rischio di deperimento accidentale sarà trasferito al cliente al momento del mancato ritiro della merce dopo l'avvenuta dichiarazione di merce pronta per la spedizione.

§ 8 MORA NELL'ACCETTAZIONE

1. Se il cliente non prende in consegna la merce tempestivamente oppure se cade in mora diversamente, allora dovrà versare, per ogni settimana iniziata, un importo pari allo 0,5% del valore dell'ordine oppure del valore della fornitura parziale; complessivamente massimo il 5% del valore dell'ordine oppure del valore della fornitura parziale. Al cliente è riservata la prova di un danno di minore entità o nullo; a GARGIULO è riservata la prova di un danno di maggiore entità.

§ 9 DENUNCIA DEI VIZI

1. Al cliente spetta controllare la presenza di vizi entro sette giorni dal trasferimento del rischio.
2. Se si evidenzia un vizio, questo deve essere contestato entro tre giorni lavorativi dal suo effettivo riscontro. Questa clausola vale a prescindere che il rilevamento avvenga nell'ambito del controllo di cui al Punto 1 oppure in un secondo momento.
3. Reclami per eventuali difetti riscontrati ci devono pervenire almeno in formato testo. Il reclamo deve essere accompagnato da una spiegazione dettagliata, sulla scorta della quale siano riconoscibili le presunte cause e gli effetti. Su richiesta ci deve essere messa a disposizione adeguata documentazione a supporto, in particolare fotografie.
4. Se il cliente non adempie al suo obbligo di controllo e reclamo, la merce sarà considerata approvata e non gli spetteranno diritti di garanzia. Ciò non vale in

caso di reticenza dolosa da parte nostra sul vizio o se l'esclusione è incompatibile con le disposizioni di una garanzia.

5. Il cliente è tenuto a sopportare le spese di GARGIULO connesse a una denuncia dei vizi ingiustificato ed effettuata in maniera colposa.

§ 10 PRESTAZIONE DI GARANZIA

1. In caso di adempimento non conforme da parte di GARGIULO, quindi di ritardo dell'effettiva fornitura delle prestazioni rispetto alla prestazione contrattuale (imperfezione/vizio), i diritti del cliente sono disciplinati dalle seguenti disposizioni.
2. Innanzi tutto, il cliente è autorizzato a pretendere da GARGIULO soltanto l'eliminazione dell'adempimento non conforme (eliminazione dei vizi), entro dieci giorni lavorativi. La scelta del tipo di eliminazione dei vizi, attraverso la quale GARGIULO ottempera all'eliminazione dell'adempimento non conforme, sostanzialmente una riparazione o una fornitura sostitutiva, spetta a GARGIULO. Ai fini dell'eliminazione dei vizi, il cliente deve concedere a GARGIULO o a terzi incaricati da GARGIULO l'accesso alla merce e deve supportare i provvedimenti che sono e saranno necessari. Le spese necessarie per l'eliminazione del vizio sono a carico di GARGIULO. GARGIULO non si accollerà maggiori oneri maturati a seguito di trasporto della merce in un luogo diverso da quello di destinazione originario.
3. Se GARGIULO non esegue l'eliminazione dei vizi entro il termine o se il tipo di eliminazione dei vizi prescelta da GARGIULO non ne comporta l'assenza, il cliente è autorizzato a ridurre il prezzo di acquisto.
4. In linea di principio, il cliente è autorizzato alla rescissione del contratto soltanto
 - a) in caso di una sostanziale violazione contrattuale e
 - b) se l'eliminazione dei vizi non è avvenuta entro il termine adeguato o non ha comportato l'assenza di vizi.

Per la rescissione del contratto, non ci deve essere adempimento della lett. b), se l'eliminazione dei vizi è inaccettabile o senza evidente esito positivo per il cliente, a seguito delle circostanze del singolo caso.

5. Il cliente è autorizzato a rescindere il contratto anche quando GARGIULO, in caso di mancato adempimento del termine di consegna, nonostante la fissazione di un ulteriore termine adeguato, che non può essere inferiore a due settimane, non ha effettuato la prestazione.
6. Il cliente è tenuto a rivendicare i diritti di cui al Punto 2 – 5 entro un termine adeguato. Egli deve invitare GARGIULO per iscritto al compimento degli atti.
7. Se la mancata prestazione o l'adempimento non conforme riguarda soltanto una parte della fornitura, i diritti di cui ai Punti 2 e 3 hanno validità soltanto in relazione a quella parte interessata dalla mancata prestazione o dall'adempimento non conforme. La rescissione dell'intero contratto (Punti 4 e 5) in un simile caso può essere dichiarata soltanto se la fornitura incompleta o la fornitura contrattuale eseguita solo in parte rappresenta di per sé una violazione contrattuale sostanziale.
8. I diritti alla prestazione di garanzia – ad eccezione dei diritti al risarcimento danni – si prescrivono entro 12 mesi dal trasferimento del rischio. Ciò non vale in caso di reticenza dolosa da parte nostra o di altre norme di legge imperative.
9. I suddetti diritti sono esclusi per adempimento non conforme, riconducibile a manipolazione non corretta da parte del cliente o di mancata osservanza delle avvertenze per l'uso. Per la rivendicazione del risarcimento danni per vizi valgono conformemente il Punto 4.b) e il Punto 4 paragrafo 2.

§ 11 RESPONSABILITÀ

1. Nei casi di violazione colpevole GARGIULO risponde ai sensi di legge per tutti i danni alla vita, al corpo o alla salute.
2. GARGIULO risponde ai sensi di legge per la violazione colpevole di obblighi contrattuali sostanziali. La responsabilità è tuttavia limitata al danno contrattuale tipicamente prevedibile, se GARGIULO non ha violato obblighi contrattuali sostanziali intenzionalmente o per grave negligenza. Gli obblighi contrattuali sostanziali sono quelli assolutamente necessari per il raggiungimento dell'obiettivo contrattuale e sul rispetto dei quali il cliente può fare affidamento.
3. GARGIULO risponde per grave negligenza o violazione intenzionale di obblighi contrattuali non sostanziali.

4. Nel caso di violazione per grave negligenza, la responsabilità di cui al Punto 3 è limitata a un terzo del valore del contratto interessato, tuttavia fino a un massimo di EUR 5.000.000,00. Tenendo conto della norma sopra riportata, GARGIULO consiglia di stipulare un'assicurazione supplementare.
5. GARGIULO risponde ai sensi delle disposizioni della legge applicabile sulla responsabilità da prodotto.
6. In caso si concordi una garanzia contrattuale, GARGIULO risponde conformemente alla dichiarazione di garanzia.
7. Negli altri casi la responsabilità è esclusa.
8. Nella misura in cui, in virtù dei punti sopra elencati, la nostra responsabilità è limitata o esclusa, ciò vale anche per la responsabilità dei nostri rappresentanti legali e ausiliari, ivi compresi i dipendenti e i collaboratori.

§ 12 SEGRETEZZA

1. Le parti concordano la segretezza di tutte le informazioni economiche e tecniche, in particolare di know-how, disegni, modelli ecc., che gli saranno rese note nell'ambito della relazione commerciale.
2. L'accordo di cui al § 12 Punto 1 non si applica se le informazioni sono divenute di dominio pubblico.
3. Le parti si impegnano ad estendere la segretezza di cui al § 12 Punto 1 ai loro collaboratori e a terzi, in particolare a fornitori e partner della distribuzione.
4. L'obbligo di segretezza si protrae oltre la fine di questa relazione commerciale.

§ 13 COMPENSAZIONE E DIRITTO DI RITENZIONE

1. Il cliente è autorizzato soltanto a chiedere la compensazione di crediti incontestati o accertati giudizialmente.
2. Il cliente è autorizzato a esercitare il diritto di ritenzione nella misura in cui si tratti di crediti in contropartita incontestati o accertati giudizialmente.

§ 14 RISERVA DI PROPRIETÀ

1. I prodotti restano di nostra proprietà (merce sottoposta a riservato dominio) fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale. Per le fatture correnti, il riservato dominio serve come garanzia dei saldi creditori a nostro favore.
2. Il cliente ha la facoltà di disporre della merce sottoposta a riservato dominio nella relazione commerciale ordinaria. Non sono consentiti pignoramenti o cessioni a titolo di garanzia.
3. Il cliente è tenuto, a maneggiare con cura la merce sottoposta a riservato dominio.
4. Il cliente è tenuto ad assicurare, a proprie spese la merce sottoposta a riservato dominio, per il suo valore a nuovo contro i danni causati da incendi, inondazioni e furto. Su nostra richiesta, il cliente deve comprovare la stipulazione dell'assicurazione.
5. Il cliente esegue la lavorazione o la trasformazione della merce sottoposta a riservato dominio sempre per noi. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene trasformata in un nuovo bene insieme ad altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà di questo nuovo bene. Il nostro diritto di proprietà sul nuovo bene sarà determinato in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio rispetto al valore degli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.
6. Negli altri casi, per la nostra proprietà ai sensi del § 14 Punto 5 hanno validità le stesse norme valide per la merce sottoposta a riservato dominio ai sensi del § 14 Punto 1.
7. Se il cliente unisce o mescola la merce sottoposta a riservato dominio ad altri oggetti, ottenendo un bene unico e se uno degli altri oggetti va considerato come bene principale, sul nuovo bene ci spetterà una comproprietà proporzionale. La comproprietà sarà determinata in proporzione al valore della merce sottoposta a riservato dominio rispetto al valore degli altri oggetti uniti o mescolati al momento dell'unione o della miscelazione. Il cliente cede sin da ora a noi la comproprietà futura e noi accettiamo tale cessione.
8. Il cliente cede sin da ora a noi, a titolo di garanzia, i crediti, inclusi tutti i diritti accessori, maturati nei confronti di terzi per l'utilizzo della merce soggetta a

riservato dominio. Ciò vale a prescindere dal fatto che la merce sia stata rivenduta, elaborata, riunita, mescolata o trasformata. Accettiamo la cessione.

9. Il cliente è tenuto a riservare la proprietà nei confronti del suo acquirente fino al momento del pagamento completo del prezzo di acquisto.
10. Il cliente è autorizzato a recuperare i crediti risultanti per conto nostro fino alla nostra revoca o fino alla sospensione del pagamento a nostro favore.
11. Provvederemo a una revoca dell'autorizzazione di addebito (§ 14 Punto 1) solo se il cliente è in ritardo con il pagamento, la situazione patrimoniale del cliente è peggiorata o sul patrimonio del cliente viene presentata domanda di apertura di una procedura di insolvenza.
12. In caso di revoca dell'autorizzazione di addebito, il cliente è tenuto a comunicarci i dati necessari per il recupero dei crediti.
13. Il cliente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora terzi mettano mano sulla merce sottoposta a riservato dominio o sugli oggetti per i quali abbiamo la (com-)proprietà, in particolare misure esecutive, nonché riguardo all'accesso ai nostri crediti da parte di terzi e a mettere a nostra disposizione la documentazione necessaria per far valere i nostri diritti.
14. Su richiesta del cliente, ci impegniamo a svincolare a nostra discrezione le garanzie spettanti, nella misura in cui il valore delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire.
15. Se la merce viene introdotta all'estero, le parti si impegnano a stipulare un accordo che imponga loro gli stessi diritti e gli stessi obblighi riguardo all'efficacia.

§ 15 FORO COMPETENTE, DIRITTO APPLICABILE

1. Unico foro competente è la sede amministrativa di GARGIULO a Nehren, Germania.
2. GARGIULO è inoltre autorizzata a citare in giudizio il cliente anche dinanzi al foro generale di quest'ultimo.
3. Se la filiale del cliente facente fede per la rispettiva fornitura delle prestazioni si trova al di fuori dell'Unione Europea e degli Stati di Svizzera, Norvegia e Islanda, tutte le controversie tra GARGIULO e il cliente saranno decise in via definitiva ai sensi del regolamento arbitrale dell'Istituzione tedesca per l'arbitrato, con l'esclusione di qualsiasi giurisdizione civile ordinaria. Luogo del procedimento arbitrale è Stoccarda. Gli arbitri sono tre. La lingua del procedimento arbitrale è il tedesco.
4. Ha validità il diritto della Repubblica Federale Tedesca.

§ 16 REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA

1. Tutte le modifiche o le integrazioni delle presenti CGC (internazionali) nonché la rinuncia alla loro validità necessitano della forma scritta. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.

§ 17 CLAUSOLA SALVATORIA

1. Qualora una o più clausole di queste CGC (internazionali) fosse o divenisse invalida, ciò non pregiudicherà la validità delle altre clausole del contratto nella sua interezza.
2. Il Punto 1 si applica per analogia in caso di una lacuna.